

# DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2013/14/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2013

**che modifica la direttiva 2003/41/CE, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali, la direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e la direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> prevede la regolamentazione a livello di Unione degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> prevede la regolamentazione a livello di Unione degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Analogamente, la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> prevede la regolamentazione a livello di Unione dei ge-

stori dei fondi di investimento alternativi (GEFIA). Le tre direttive stabiliscono requisiti prudenziali in materia di gestione del rischio rispettivamente da parte degli EPAP, da parte delle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e da parte dei GEFIA.

- (2) Una conseguenza della crisi finanziaria è che gli investitori, compresi gli EPAP, gli OICVM e i fondi di investimento alternativi (FIA) si affidano eccessivamente ai rating del credito per l'effettuazione dei loro investimenti in strumenti di debito, spesso omettendo di valutare loro stessi il merito creditizio degli emittenti di tali strumenti. Per migliorare la qualità degli investimenti realizzati dagli EPAP, dagli OICVM e dai FIA, tutelando così coloro che investono in tali fondi, è opportuno imporre agli EPAP, alle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e ai GEFIA l'obbligo di non affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito o di non utilizzarli come unico parametro ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti realizzati dagli EPAP, dagli OICVM e dai FIA. È pertanto necessario che il principio generale contro un eccessivo affidamento ai rating del credito sia non solo integrato nei processi e sistemi di gestione del rischio degli EPAP, delle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e dei GEFIA, ma anche adattato alle loro specificità.
- (3) Al fine di specificare ulteriormente il principio generale contro un eccessivo affidamento ai rating del credito, che dovrebbe essere introdotto nelle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per garantire che alle società di gestione o di investimento per quanto riguarda gli OICVM e ai GEFIA sia effettivamente impedito di affidarsi in maniera eccessiva ai rating

<sup>(1)</sup> GU C 167 del 13.6.2012, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU C 229 del 31.7.2012, pag. 64.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 maggio 2013.

<sup>(4)</sup> GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

<sup>(6)</sup> GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

